CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.377 del 01.10.2003

OGGETTO

TAR Puglia – Bari – DE PALMA Santolo c/ Comune di Molfetta. Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ingiunzione di pagamento n.37498 dell'8.8.2003 (Messa in mora e pagamento oneri di urbanizzazione secondaria afferenti il "Lotto 10").

L'anno duemilatre, il giorno dieci del mese di ottobre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI - Sindaco

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 11.09.2002 con prot. n.81, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto a cura degli Avv.ti Angelantonio De Palma e Giovanni Abbattista dinanzi al TAR Puglia Bari dal Sig. de Palma Santolo, titolare della omonima impresa edile, contro il Comune di Molfetta è inteso ad ottenere l'annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari, anche ai sensi dell'art.3 del R.D. n.639/1910, dell'ingiunzione di pagamento prot. n.37498 dell'8.08.2003, a mezzo del quale la P.A., avvalendosi del procedimento di cui all'art. 2, comma II, del R.D. n.639/1910 ha ingiunto il pagamento della somma di € 49.492,49, oltre interessi dalla messa in mora sino al soddisfo a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, ed alla SAI Fondiaria Assicurazioni il pagamento in solido con il Sig. de Palma e fino alla concorrenza di € 9.900,48, in forza della polizza fidejussoria da quest'ultimo rilasciata in favore del Comune:
- Con il ridetto ricorso è richiesto, altresì, l'accertamento e la declaratoria della inesistenza dell'obbligo del ricorrente di corrispondere qualsivoglia somma a titolo quota monetizzata degli oneri per urbanizzazioni secondarie in forza della convenzione stipulata con il Comune di Molfetta in data 06.10.1988 rep. n.8502; ovvero, in subordine, della sussistenza dell'obbligo del Sig. de Palma di corrispondere al Comune di Molfetta la minor somma di € 9.900,48 pari alla quota monetizzata degli oneri già quantificata nella convenzione del 06.10.1988, ovvero quella ritenuta di giustizia, oltre alla condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
- Il ricorrente ritiene necessaria l'impugnativa degli atti de quibus per i seguenti motivi di gravame in diritto: "1) Inefficacia della convenzione del 06.10.1988 Estinzione del credito per prescrizione. ...2) Violazione della convenzione edilizia del 6.10.88 rep. n.8502 Violazione dell'art. 11 delle Preleggi e del generale principio di irretroattività degli atti amministrativi Eccesso di potere per irrazionalità. ...";
- Visto il parere espresso dal Dirigente del Settore Territorio, favorevole alla resistenza in giudizio;
- Vista, altresì, la delibera n.41 del 13.02.2003 e successiva n.120 del 31.03.2003, con le quali la G.C., in prima istanza, conferiva l'incarico all'Avv. Nicolò Mastropasqua di formulare un parere pro veritate in ordine alla problematica di natura giuridica ed urbanistica afferente il Piano Particolareggiato del Lotto 10 con particolare riferimento all'inadempimento di alcune imprese costruttrici, poi, ad integrazione e completamento dell'incarico affidato, conferiva anche l'incarico di dare assistenza e consulenza al Comune nella fase stragiudiziale finalizzata al recupero delle somme dovute dai lottizzanti inadempienti, di costituirsi in giudizio

- in eventuali opposizioni proposte avverso le ordinanze ingiunzioni comunali e di proporre ogni e più opportuna azione giudiziale tesa al recupero di dette somme;
- Ritenuto che l'azione posta in essere dal Sig. de Palma Santolo, nella indicata qualità, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l'importanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia Bari per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nicolò Mastropasqua da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Nicolò Mastropasqua con studio in Molfetta alla Via A. Volta n.53/b per la rappresentanza nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia Bari dal Sig. de Palma Santolo, titolare della omonima impresa edile, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito

- con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.